



COMUNE DI GREZZANA

Provincia di Verona

37023 GREZZANA (VR) – Piazzetta Milite Ignoto (già Via Roma 1)
Tel. 0458872511 – Fax 0458872510 – P.IVA 00405260233

ORDINANZA SINDACALE N. 2

Grezzana, 03/02/2025

**OGGETTO MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO
:
ATMOSFERICO - ISTITUZIONE DELLE LIMITAZIONI AL TRAFFICO
NELLE GIORNATE ECOLOGICHE PERIODO FEBBRAIO APRILE 2025.**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- . l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità, in particolare durante la stagione invernale, nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- . il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prevede l'adozione da parte delle Regioni di Piani e misure di riduzione delle emissioni;
- . il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria dei 18 Comuni dell'area metropolitana che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto, con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19 aprile 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" P.R.T.R.A. che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare

riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06 giugno 2017 è stato approvato il *“Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”*, sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, che prevede l'adozione coordinata e congiunta di misure aggiuntive a quelle previste dai Piani Regionali, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 1500 del 16 ottobre 2018 demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento del TTZ e del Comitato di indirizzo e Sorveglianza (CIS) secondo le peculiarità territoriali;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di Grezzana risulta nella zona IT0512;
- con l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità dell'aria, la Giunta Regionale del Veneto con propria Deliberazione n. 480 del 02 maggio 2024 pubblicata sul BUR n.72 del 31 maggio 2024, ha adottato la proposta di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA);
- il Comune di Grezzana fa parte dei Comuni dell'Agglomerato Verona, per cui deve adottare nella materia in oggetto provvedimenti che contengono adempimenti obbligatori adottati dal Comune capoluogo di Provincia;

VISTO il Protocollo di intesa tra i Comuni Capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili, sottoscritto il 02 luglio 2019, con l'obiettivo di rendere più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo del Bacino Padano;

SENTITI in materia favorevolmente gli Assessori;

VISTO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo Stato italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;

VISTO che la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, e dalla documentazione risulta l'agglomerato di Verona (IT0512) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM 10;

VISTO che con D.G.R. n. 238 del 02/03/2021, pubblicata al BUR n. 36 del 12/03/2021, la Regione Veneto, dando atto del Piano straordinario per la qualità dell'aria, condiviso con le Regioni dell'Accordo Bacino Padano, ha approvato un pacchetto 2021-2023 contenenti le misure straordinarie che integrano le misure previste nell'Accordo del Bacino Padano prevedendo:

- relativamente alle attività identificate (agricoltura, trasporti, riscaldamento) un rafforzamento delle azioni di incentivazione e delle misure temporanee, valide in generale dal 01 ottobre al 30 aprile e collegate anche ad episodi di inquinamento più critici, compresa l'effettuazione di una *“domenica ecologica”* al mese;
- un'estensione dell'applicazione delle suddette misure a molti comuni del territorio regionale, finora non coinvolti nell'applicazione delle misure previste dall'Accordo del Bacino Padano e dal P.R.T.R.A.;

- una nuova modalità di redazione, da parte di ARPAV, del bollettino PM10 che terrà conto della nuova previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il “bollettino Nitrati”;

VISTO altresì che con D.G.R. n. 1089 del 09 agosto 2021, pubblicata sul BUR n. 113 del 20 agosto 2021, la Regione Veneto, ha emanato degli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure contenute nella D.G.R. n. 238/2021;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

TENUTO CONTO:

- delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione Veneto in relazione all’attuazione delle misure previste dalle DGR 238/2021, che anticipava i contenuti della DGR 1089/2021;
- degli incontri di coordinamento dei Comuni dell’agglomerato di Verona presso la Provincia di Verona (T.T.Z. - Tavolo Tecnico Zonale);

DATO ATTO che l’iniziativa delle domeniche ecologiche ha la finalità di promuovere azioni/misure di sensibilizzazione della cittadinanza con l’obiettivo di associare anche attività ricreative che coinvolgano la popolazione;

RITENUTO pertanto, di integrare le misure già adottate con ordinanza sindacale n. 14 del 04/10/2024 con ulteriori provvedimenti rivolti al miglioramento della qualità dell’aria, al contrasto dell’inquinamento locale da PM 10 ed alla sensibilizzazione della popolazione alle tematiche ambientali istituendo giornate ecologiche i giorni:

domenica 23 febbraio 2025;

domenica 9 marzo 2025

domenica 30 marzo 2025

domenica 13 aprile 2025

domenica 6 aprile 2025;

domenica 27 aprile 2025

VISTI la legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992”; il D.M. 19 dicembre 2012 e la legge n. 177/2024 “Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;

VISTO l’art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare;

VISTO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 480 del 02 maggio 2024 la Regione Veneto ha adottato la proposta di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 786 del 12/07/2024 con la quale la Regione Veneto ha esteso fino all’approvazione dell’aggiornamento del PRTRA la validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell’allegato B della DGR 238/2024;

VISTA la D.G.R.V. n. 3748 del 26/11/2004 e n. 936 del 12/04/2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;

VISTI gli artt. 50 e 54 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

L'istituzione delle giornate ecologiche nel periodo febbraio – aprile 2025 nei seguenti giorni:

domenica 23 febbraio 2025;

domenica 9 marzo 2025

domenica 30 marzo 2025

domenica 13 aprile 2025

domenica 6 aprile 2025;

domenica 27 aprile 2025

Nelle suddette giornate ecologiche, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, le seguenti limitazioni di traffico: chiusura al traffico dei veicoli a motore in via Roma nel tratto compreso tra l'intersezione con via L. Anzio e viale Europa, in via Guglielmo Marconi nel tratto compreso tra l'intersezione con via Degani e piazza Carlo Ederle e in via Enrico Fermi nel tratto compreso tra piazza Renato Gozzi e piazza Carlo Ederle.

Sono escluse dal divieto di circolazione del presente provvedimento le seguenti categorie:

- a) mezzi adibiti al trasporto di linea e dei mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento);
- b) mezzi adibiti al trasporto di persone con disabilità muniti di contrassegno CUDE o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili muniti di titolo autorizzatorio;
- c) veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f) g) n) del Codice della strada;
- d) mezzi della protezione civile;
- e) veicoli utilizzati dai ministri di culto;
- f) veicoli elettrici;
- g) veicoli condotti da persone residenti nelle zone interdette;
- h) mezzi specificatamente autorizzati dal Comando di Polizia Locale e al servizio scorta e assistenza in manifestazioni sportive (gare ciclistiche) autorizzate.

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 1-lett. b) e comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, che prevede il pagamento di una somma da 168,00 euro a 678,00 euro e, in caso di reiterata violazione nel biennio, la sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

INFORMA CHE

Il presente provvedimento viene reso noto tramite pubblicazione all'Albo pretorio on-line e tramite la rete internet.

L'Amministrazione comunale si riserva di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione, secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di azione per la qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale (recapiti 045 8872582, indirizzo di posta elettronica polizia.municipale@comune.grezzana.vr.it).

DISPONE INFINE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio comunale e l'immediata diffusione della presente mediante sito internet del Comune.
- che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - All'Albo pretorio sede;
 - All'Ufficio Ecologia sede;
 - Al Comando di Polizia Locale di Grezzana;
 - Alla Prefettura di Verona via Santa Maria Antica, 1 37121 Verona;
 - Alla Stazione Carabinieri di Grezzana;
 - Alla Provincia di Verona Settore Ambiente Via Delle Franceschine, 10- 37100 Verona, ambiente.provincia@pecveneto.it;
 - Al Servizio Igiene e Sanità Pubblica Ulss 9 di Verona Via Salvo D'Acquisto, n. 7, 37122 Verona: pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it;
 - All'Arpav di Verona Via Dominutti, n. 8 37100 Verona: pec: dapvr@pec.arpav.it;
 - All'Azienda Trasporti Verona (ATV) Srl Lungadige Galtarossa 5 37133 Verona.

IL SINDACO
ARTURO ALBERTI